



Berna, 26 novembre 2025

Destinatari:

Partiti politici e sezioni di partito

Associazioni mantello nazionali di Comuni, città e regioni di montagna

Associazioni mantello nazionali dell'economia

Altre organizzazioni

Modifica dell'ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Prestazioni di aiuto e assistenza a domicilio: indizione della procedura di consultazione

Gentili Signore e Signori,

Il 26 novembre 2025 il Consiglio federale ha incaricato il DFI di svolgere una procedura di consultazione su una disposizione d'esecuzione della revisione della legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia e le cerchie interessate.

Con la presente vorremmo invitarvi a partecipare alla procedura di consultazione. Considerate le interferenze con vacanze e giorni festivi, vi preghiamo di farci pervenire il vostro parere entro il

9 marzo 2026.

Il 20 giugno 2025 il Parlamento ha approvato una modifica della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (nLPC; FF 2025 2039). La modifica riguarda un punto dell'ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/Al; RS 831.301).

Secondo la decisione del Parlamento, le persone che vivono in parte in una struttura (istituto o ospedale) e in parte a casa avranno diritto a un rimborso proporzionale delle prestazioni di aiuto e assistenza a domicilio (art. 14a cpv. 5 nLPC). Per garantire un'esecuzione semplice ed efficiente saranno previsti tre periodi minimi che una persona dovrà trascorrere al di fuori dell'istituto o dell'ospedale per avere diritto a una quota dell'importo forfettario di 11 160 franchi (art. 14a cpv. 4 nLPC), il quale include tutte le prestazioni di aiuto e assistenza a domicilio. Un beneficiario avrà diritto a un sesto dell'importo forfettario per un periodo di almeno 60 giorni trascorso al di fuori dell'istituto o dell'ospedale, a un quarto per un periodo di almeno 90 giorni e a un terzo per un periodo di almeno 120 giorni.



Per i lavori necessari all'attuazione della revisione della LPC, e in particolare per l'adeguamento delle proprie leggi, i Cantoni avranno bisogno di almeno due anni. Questo riguarda le disposizioni relative alle prestazioni di aiuto e assistenza a domicilio e la restituzione dei premi dell'assicurazione malattie, la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2028. L'entrata in vigore delle disposizioni che non necessitano di alcuna modifica delle leggi cantonali, in particolare quelle concernenti i supplementi per un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella e per la camera per l'assistenza notturna, è invece prevista per il 1° gennaio 2027.

L'avamprogetto e il rapporto esplicativo per la consultazione sono disponibili alla pagina [Procedure di consultazione in corso \(admin.ch\)](https://www.admin.ch/procedure).

Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci adoperiamo per pubblicare documenti accessibili anche ai disabili. Vi invitiamo dunque a trasmetterci i vostri pareri in forma elettronica (**p.f. oltre a una versione PDF anche una versione Word**) entro il termine indicato al seguente indirizzo di posta elettronica:

Sekretariat.ABEL@bsv.admin.ch.

Vi preghiamo di indicare nel vostro parere le persone di contatto a cui rivolgere eventuali domande e le loro coordinate.

Per qualsiasi domanda potete rivolgervi a

Katharina Schubarth, UFAS, giurista del Settore Prestazioni AVS/IPG/PC

Tel. +41 58 462 84 11, katharina.schubarth@bsv.admin.ch

Ringraziandovi della preziosa collaborazione, cogliamo l'occasione per porgervi distinti saluti

Elisabeth Baume-Schneider
Consigliera federale